

Estratto dal verbale della riunione di

GIUNTA

del 20 dicembre 2018

RIELLO Giuseppe	Presidente	<u>PRESENTE</u>
PRANDO Andrea	Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
ARENA Paolo	Componente	<u>PRESENTE</u>
BALDO Nicola	Componente	<u>PRESENTE</u>
BISSOLI Andrea	Componente	<u>PRESENTE</u>
DALLA BERNARDINA Gianni	Componente	<u>PRESENTE</u>
DANESE Maurizio	Componente	<u>ASSENTE</u>
NICOLIS Silvia	Componente	<u>PRESENTE</u>
VALENTE Claudio	Componente	<u>PRESENTE</u>

Segretario: Cesare Veneri - Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona

Assistono: Patrono Margherita, Furlan Pietro e Filippi Stefano – Revisori dei Conti

O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 287

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle partecipazioni della Camera di Commercio di Verona detenute al 31/12/2017.



DELIBERA N. 287 del 20 dicembre 2018

Piano di razionalizzazione delle partecipazioni della Camera di Commercio di Verona detenute al 31/12/2017.

La Giunta,

- richiamata la propria deliberazione n. 84 del 24 marzo 2015, di approvazione del Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni della Camera di Commercio di Verona, adottato ai sensi dell'art. 1 c. 612 della L. 190/2014;
- richiamata la propria deliberazione n. 84 del 24 marzo 2015, di approvazione del Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni della Camera di Commercio di Verona, adottato ai sensi dell'art. 1 c. 612 della L. 190/2014;
- richiamata la propria deliberazione n. 208 del 27 settembre 2017, di approvazione dell'aggiornamento del Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni della Camera di Commercio di Verona, adottato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016, come modificato dal D.Lgs 100/2017;
- visto l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, rubricato "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche*", ed in particolare i commi 1, 2 e 3, a mente dei quali:
 1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
 2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*





- c) partecipazioni in società' che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

- visti, pertanto, l'art. 4, cc. 1, e 2, l'art. 5, cc. 1 e 2, e l'art. 20, c. 2, del detto Decreto legislativo, che definiscono i perimetri entro i quali le Pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni, dirette o indirette, in società di capitali;
- visto, in particolare, l'art. 4, rubricato “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, che statuisce che “1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*



- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (8)*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."*

3. [...]";

- considerato che, fuori dai casi di cui ai punti precedenti, è fatto divieto, alle pubbliche amministrazioni, di mantenere le proprie partecipazioni, dovendosi procedere, in mancanza dei presupposti previsti dalla norma, all'approvazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- preso atto, pertanto, della necessità di procedere con la predisposizione e l'approvazione del Piano di cui al punto precedente;
- ritenuto, in particolare, di indicare nel Piano, al fine di una più completa disanima delle partecipazioni dell'Ente e della loro razionalizzazione:
 - le società, anche *In House*, in liquidazione rientranti nei precedenti interventi di razionalizzazione;
 - le società che si intende mantenere, in quanto ritenute ancora strategiche e necessarie o, in caso delle *In House*, strumentali;
 - le società cessate, alla data del 31 dicembre 2017, per effetto dell'adozione del piano di razionalizzazione straordinario di cui all'art 24 del D.Lgs. 175/2016 assunto con D.G. n. 208 del 27 settembre 2017;
 - le società dismesse ex lege, ai sensi della legge 147/2013, a seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione assunto con D.G. n.84 del 24 marzo 2015, in ottemperanza alla L.190/2014 si segnala quanto segue:
- visto, pertanto, il Piano di razionalizzazione periodica di società e partecipazioni della Camera di Commercio di Verona, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante;
- viste le apposite "*Linee guida*" pubblicate lo scorso 23 novembre dal Ministero del Tesoro sul sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>, condivise con la Corte dei Conti, contenenti lo schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, che le pubbliche Amministrazioni devono adottare entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P ;





- visto, in particolare, il Piano allegato e le schede di dettaglio per le singole società, di cui al punto precedente, articolato nelle seguenti sezioni:
 1. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:
 - 1.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;
 - 1.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
 3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni: per ciascuna partecipazione è predisposta una scheda riportante:
 - 3.1 dati anagrafici e attività;
 - 3.2 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;
 - 3.3 dati di bilancio per la verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione;
 - 3.4 quota di possesso, controllo o meno;
 - 3.5 informazioni ed esito della razionalizzazione
- richiamata la nota di Unioncamere del 27 novembre u.s., nostro prot. n. 40516;
- considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 c. 1 del TUSPP, è necessario comunicare al MEF, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, l'esito della ricognizione, mediante l'inserimento dei dati inerenti le partecipate sul Portale "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro e che il formato di tali dati ricalca le schede predisposte dalla Corte dei Conti;
- visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, del vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico:
 - il parere favorevole di merito e fattibilità del Responsabile del Procedimento e del Dirigente dell'Area Affari Amministrativi;
 - il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti;
- richiamato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto il Regolamento della Giunta approvato con propria deliberazione n. 127 del 3 maggio 2012;
- visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 18 del 26 luglio 2018;




- richiamata la Legge 29 dicembre 1993 n. 580;
- visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,


DELIBERA

- a) di approvare il Piano di razionalizzazione periodica di società e partecipazioni della Camera di Commercio di Verona, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante, all'interno del quale sono indicate:
 - le società in liquidazione per effetto di precedenti provvedimenti di razionalizzazione
 - i mantenimenti
 - le dismissioni, completate, nel corso del 2017-2018 per effetto di precedenti provvedimenti di razionalizzazione
- b) di approvare l'allegato a) al Piano, nel quale sono riepilogate le informazioni richieste dalla Corte dei Conti e che dovranno essere comunicate al MEF;
- c) di disporre l'invio del Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni della Camera di Commercio di Verona alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, corredato dell'allegato a) allo stesso;
- d) di disporre la pubblicazione del Piano sul sito Internet dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente";
- e) di disporre l'invio del Piano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro;
- f) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
(Dott. Cesare Veneri)



Il Presidente
(Dott. Giuseppe Riello)



Allegati: Piano di razionalizzazione periodica di società e partecipazioni societarie della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, corredato dall'allegato a) schede-società



**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DI SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA**


Premessa

Ai sensi dell'art. 20 cc. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - **Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**, le amministrazioni di cui all'art. 1 c. 611 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 devono procedere, entro il 31 Dicembre 2018, alla predisposizione del Piano di razionalizzazione periodica annuale.

La Giunta della Camera di Commercio di Verona, con deliberazione di giunta n. 208 del 27 settembre 2017, ha adottato il Piano di razionalizzazione straordinario, ai sensi dell'art. 24 cc. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - **Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**, in base al quale " le amministrazioni di cui all'art. 1 c. 611 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 dovevano procedere, entro il 30 settembre 2017, all'aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo dalla citata Legge 190/2014".

In relazione alle dismissioni deliberate con D.G. 208 del 27 settembre 2017 e allo stato delle partecipazioni viene qui fotografata la situazione al **31 dicembre 2017**, data a cui fare riferimento in base al comma 11 dell'art.26, Altre disposizioni transitorie, del D .Lgs 175/2016.

SOCIETA'	STATO
Retecamere scarl in liquidazione	In liquidazione
Centro servizi distretto del mobile scarl in liquidazione	In liquidazione
Consorzio per la gestione del Mercato ort.lo di Valeggio s/m scarl in liquidazione	In liquidazione
JOB Camere srl in liquidazione	In liquidazione
Centro servizi marmo scarl in liquidazione	In liquidazione
Unioncamere Veneto servizi scarl in liquidazione	In liquidazione
IC Outsourcing scarl	Mantenuta
Infocamere s.c.p.a.	Mantenuta
Borsa Merci telematica italiana s.c.p.a.	Mantenuta
Tecnoservicecamere s.c.p.a.	Mantenuta
Autostrada del Brennero SpA	Mantenuta
VeronaMercato SpA s.c.p.a.	Mantenuta



T ² i scarl	Mantenuta
Veronafiere spa (dal 01/02/2017)	Già Ente autonomo fiere di Verona dal 1997 - mantenuta
Aerogest srl	Mantenuta
A4 Holding S.p.A.	Cessione conclusa nel mese di luglio 2017

La pianificazione degli interventi di razionalizzazione

Alla luce di quanto sopra, alla data del 31 dicembre 2017, sono riconducibili alla Camera di commercio di Verona le seguenti tipologie di partecipazione societaria, riepilogate nell'allegato a) al presente piano, detenute direttamente dall'Ente:

n. **7 In House**, di cui tre in liquidazione:

- Retecamere soc. cons. a r.l. in liquidazione;
- JOB Camere srl in liquidazione;
- Unioncamere Veneto servizi soc. cons. a r.l. in liquidazione;
- IC Outsourcing srl;
- Infocamere soc. cons. p.a.;
- Borsa Merci telematica italiana soc. cons. p.a.;
- Tecnoservicecamere soc. cons. p.a.;

n. **2 in controllo ex art. 2359 c.c.**, entrambe in liquidazione:

- Centro servizi Marmo scarl in liquidazione;
- Centro servizi distretto del mobile scarl in liquidazione;

n. **2 collegate**:

- Aerogest s.r.l.;
- T2i scarl;

n. **4 altre partecipazioni**, di cui 1 in liquidazione:

- Autostrada del Brennero SpA;
- VeronaMercato SpA soc. cons. p. A.;
- Veronafiere Spa
- Mercato ort.lo Valeggio s/m soc. cons. a r.l. in liquidazione





Non sono presenti altresì partecipazioni indirette, detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

I. Società in liquidazione rientranti nei precedenti interventi di razionalizzazione

L'Ente, al 31/12/2017, è ancora socio di n. 6 società in fase di liquidazione:

- a. **Retecamere scarl in liquidazione (partecipazione camerale 0,10%):** la Società promuove, coordina e realizza attività e servizi per valorizzare e sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e sistemi informativi, prevalentemente attraverso il sostegno dell'azione del Sistema delle Camere di Commercio in tutte le sue articolazioni e partecipazioni (con particolare attenzione alle piccole e medie imprese), e cogliendo le opportunità di sviluppo provenienti dall'interazione con la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, nonché con l'Unione Europea.
 - Nel corso del 2013, si è reso necessario avviare il processo di liquidazione, per motivi legati alla forte esposizione creditoria vantata nei confronti di Buonitalia SpA, ammessa, nel corso del medesimo anno, alla procedura di concordato preventivo;
 - la liquidazione non si è ancora conclusa, a seguito della richiesta, da parte della società, alle Camere socie, anche nell'assemblea dei soci del 18 luglio 2018, di versamento di somme di denaro, per copertura delle perdite, alla quale le Camere si sono opposte, ritenendola non conforme alle prescrizioni normative del D.L. 78/2010, prima, e del D.Lgs. 175/2016, adesso;
 - La procedura di liquidazione pertanto è tuttora in corso
- b. **Centro servizi distretto del Mobile scarl in liquidazione (partecipazione camerale 68,44%):** l'attività della società consortile, caratterizzata dall'assenza di fini di lucro e dalla presenza di scopi mutualistici anche alla luce della legge 21 maggio 1981 n. 240, è di promuovere e gestire servizi ed interventi a favore delle aziende del mobile/arredamento.
 - Con deliberazione della Giunta camerale n. 258 del 27 settembre 2010 è stato dato avvio al processo di scioglimento e liquidazione del Centro servizi distretto del mobile scarl, il quale è proseguito per un numero di anni superiore al previsto per motivazioni legate al recupero di alcuni crediti, portato quasi completamente a buon fine dal liquidatore, e ad



una vertenza con l'Agenzia delle Entrate, conclusasi in CRT, con una parziale soccombenza della società;

- con deliberazione n. 306 del 2 dicembre 2014, pertanto, la Giunta ha dato disposizioni al liquidatore:
 - a) di non procedere, visti gli oneri connessi e l'assoluta incertezza sull'esito, tenuto conto di quanto evidenziato in un apposito parere legale richiesto dalla società, con la proposizione di un controricorso in Cassazione, avverso l'Agenzia delle Entrate, né di resistere al ricorso da quest'ultima proposto;
 - b) di procedere con la chiusura della liquidazione, adottando, come consigliato anche dal legale nel citato parere, le norme civilistiche circa il rispetto dei gradi di privilegio, predisponendo un bilancio finale di liquidazione, che preveda un piano di riparto dell'attivo in percentuale ai creditori privilegiati, tenendo conto anche dell'eventuale debito per sanzioni, oggetto del ricorso in Cassazione, nonché di quello verso la società assicuratrice, per il regresso di quanto la stessa dovesse eventualmente pagare in adempimento della garanzia fideiussoria a suo tempo prestata;
- nel corso dell'Assemblea svoltasi il 10 aprile 2017, il liquidatore, in esito all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2016, ha chiesto, ai soci presenti in Assemblea, il versamento di una quota a copertura delle perdite e propedeutica alla chiusura della liquidazione. Al proposito, visto l'art. 14 del D.Lgs. 175/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che, richiamando quanto già disposto dall'art. 6 c. 19 del D.L. 78/2010, vieta alle pubbliche amministrazioni di *"effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, [...] a favore delle società partecipate, [...], che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali."* Il rappresentante camerale ha espresso parere negativo.
- Nel corso del 2018 è avvenuta la chiusura definitiva della liquidazione e il relativo scioglimento, con cancellazione dal Registro delle imprese, è avvenuto in data 04/05/2018.
- c. **Consorzio per la gestione del mercato ortofrutticolo di Valeggio s/M soc. cons. a r.l. (percentuale di partecipazione 0,214%) in liquidazione:** la società ha per oggetto la gestione consortile del mercato alla produzione istituito nel Comune di Valeggio sul



Mincio, così come previsto dal combinato dell'art. 1 e 4 della Legge Regione Veneto in materia di mercati alla produzione, nel rispetto delle finalità ed in applicazione della normativa CEE, previste dal Reg. 355/77 e dal Reg. 1035/72, nonché altre normative CEE emanande, onde garantire ai produttori il godimento di tutti i benefici in esse previsti.

- Al pari delle altre società di gestione dei mercati ortofrutticoli della Provincia, con l'approvazione del Piano di razionalizzazione previsto dalla L. 190/2014, era stata disposta la dismissione del Consorzio in argomento ed era già stato esercitato il diritto di recesso, non portato a compimento in quanto, nel frattempo, in data 4 marzo 2016, è stato posto in liquidazione volontaria. In data 11 ottobre 2018 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione della società e il piano di riparto dell'attivo tra i soci. La chiusura definitiva della liquidazione e il relativo scioglimento, con cancellazione dal Registro delle imprese, è avvenuto in data 29/11/2018.
- d. **JOB Camere srl (percentuale di partecipazione 0,0831%) in liquidazione:** la Società curava la somministrazione di lavoro, l'intermediazione, la ricerca e la selezione di personale, il supporto alla ricollocazione professionale, la formazione e l'addestramento di lavoratori, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, la realizzazione di ricerche e studi in materia giuridiche sociali ed economiche, studi e analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato del lavoro, esclusivamente in favore dei Soci;
- nell'ambito della sua attività, forniva agli Enti, tra cui anche la Camera di Verona, le risorse umane da dedicare principalmente alla realizzazione di progetti avviati da Infocamere S.c.p.A. a livello di sistema camerale;
- la società si autofinanziava, attraverso i servizi offerti *In house* e non gravava, pertanto, alcun onere sul Bilancio dell'Ente;
- tuttavia, ne è stata disposta la liquidazione in quanto:
 - nel corso del 2014, come anche dato atto nel bilancio di esercizio 2014 della società, ben 19 CCIAA, rappresentanti l'11,55% del capitale sociale, si sono avvalse delle disposizioni della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013, articolo 1, comma 569);
 - esaminando i piani di razionalizzazione dei soci di JobCamere, predisposti ai sensi della L. 190/2014, risultava che alcuni di essi, che rappresentavano congiuntamente una



percentuale di circa il 28% del capitale sociale, avevano incluso la partecipazione in Jobcamere tra quelle non indispensabili al raggiungimento delle finalità istituzionali;
La procedura di liquidazione è tuttora in corso.

- Nel corso del 2018, l'assemblea dei soci del 28 giugno 2018 ha deliberato la cessione totalitaria della società a Banca Sella Spa e il conferimento al liquidatore, da parte dei soci, del mandato irrevocabile a vendere le quote sociali.
- e. **Unioncamere Veneto servizi soc. cons. a r.l. in liquidazione (percentuale di partecipazione 19,02%):** la società è nata allo scopo di gestire l'immobile attualmente sede dell'Unione regionale, al cui acquisto hanno partecipato tutte le Camere di Commercio del Veneto;
- con deliberazione della Giunta camerale n. 274 del 4 novembre 2015, viste le prospettive future della società, anche alla luce della disciplina sempre più stringente in materia ed alle peculiarità del caso concreto, ritenendone conclusi gli scopi, è stato approvato lo scioglimento della stessa;
- nel mese di novembre 2015, è stato, pertanto, dall'Assemblea dei soci, deliberato lo scioglimento della società ed è stato nominato il liquidatore, al quale, nel corso della medesima assemblea straordinaria, sono stati attribuiti tutti i poteri e sono stati dati gli indirizzi necessari alla gestione della procedura.

La procedura di liquidazione è tuttora in corso, come evidenziato dal liquidatore nell'assemblea dei soci dell' 8 novembre 2018, nella quale si è anche esaminata la revisione dei canoni di affitto degli immobili locati a Unioncamere Veneto e al nuovo Centro estero delle Camere di Commercio del Veneto.

- f. **Centro servizi marmo s.c. a r.l. in liquidazione da luglio 2017 (percentuale di partecipazione 84,90%):** la società è nata con lo scopo precipuo di sostenere le PMI del settore lapideo, attraverso piani di azione condivisi con le associazioni di categoria e gli imprenditori del comparto, basati principalmente sull'organizzazione di iniziative promozionali del settore lapideo (partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, organizzazione di incontri con le delegazioni straniere del comparto, realizzazione di pubblicazioni/inserti su riviste, partecipazione a numerosi progetti di settore regionali/interregionali finanziati dal FSE e/o su delega della Regione Veneto) e di numerose attività formative e seminariali (attraverso collaborazioni con i vari Politecnici, i



centri di formazione professionale locali e gli ordini professionali locali), principalmente finalizzate a promuovere la diffusione della cultura d'uso della pietra naturale e la conoscenza delle risorse e del patrimonio territoriale veronese, oltre ad una serie di servizi approntati a favore delle imprese del comparto, attraverso il Laboratorio prove (prove tecniche, analisi, studi, ricerche, ecc.). Nel corso del 2016, è stata conclusa, come disposto con la citata deliberazione 84/2015, la cessione del ramo d'azienda "Laboratorio". Tuttavia, la riduzione, ai sensi dell'art. 28 del D.L. 90/2014, dell'importo del Diritto annuale dovuto dalle imprese e l'emanazione del TUSPP e delle norme di riordino del sistema camerale, hanno reso necessario procedere alla dismissione della partecipata, sia, principalmente, perché la stessa non rientra fra le fattispecie di cui all'art. 4 c. 2) del TUSPP, sia in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art. 20, c. 2, lettere b) (numero degli amministratori superiore a quello dei dipendenti) e d) (fatturato medio del triennio inferiore a 500 mila euro). Pertanto, in forza di una deliberazione assunta nel corso dell'Assemblea dei soci tenutasi lo scorso 31 luglio, la società è stata posta in liquidazione volontaria ai sensi dell'art. 2484, c. 1, n. 6, c.c.. Durante la medesima Assemblea, inoltre, è stato nominato il liquidatore, individuato nel già Presidente del CdA della società, che svolgerà il proprio incarico senza ricevere alcun compenso, al quale sono stati dati i seguenti indirizzi:

- 1) porre in essere ogni atto utile e necessario alla conservazione del valore dell'impresa ed al miglior possibile realizzo delle sue attività;
- 2) presentare tempestivamente all'Assemblea dei Soci la situazione contabile della società risultante all'avvio della procedura di liquidazione e il preventivo di liquidazione entro il mese di settembre 2017;
- 3) definire un percorso temporale di liquidazione il più rapido possibile, compatibilmente con le connesse incombenze procedurali, da completarsi comunque entro il mese di settembre 2018, riferendo regolarmente ai soci sul relativo stato di attuazione;
- 4) evitare l'assunzione di nuovi oneri gestionali, provvedendo a definire nell'arco di tempo necessario, i rapporti attivi e passivi in corso senza pregiudizio per l'affidamento di soggetti terzi e/o dei soci.



Inoltre, l'Ente ha comunicato, al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito del Piano triennale degli investimenti, la volontà di procedere, altresì, all'alienazione dell'immobile oggi sede della società e di proprietà della Camera di Commercio.

Nel corso del 2018 la procedura di liquidazione si appresta alla conclusione: il 21 dicembre 2018 è convocata l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno l'Approvazione del Bilancio finale di liquidazione e il Piano di riparto. Delibere inerenti e conseguenti.

II. Mantenimenti

Con la stesura del presente Piano, l'Ente **conferma la partecipazione** in n. 4 *In house* del sistema camerale, in quanto società appositamente costituite allo scopo di fornire servizi, per lo più di natura strumentale, necessari al perseguimento delle finalità istituzionali proprie degli Enti, motivo per cui ne era già stato deciso il mantenimento con deliberazione n. 84 del 24 marzo 2015, di approvazione del Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni della Camera di Commercio di Verona e con la revisione straordinaria assunta con deliberazione n.308 del 27 settembre 2017 e in n. 5 altre partecipazioni, anch'esse ritenute rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ente e ai dettati del D.Lgs. 175/2016

II.i Società In House del sistema camerale:

a. **IC Outsourcing scarl (percentuale di partecipazione 0,074%)**: la Società consortile ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere esclusivamente a favore dei soci:

1. la predisposizione, l'effettuazione e la gestione di servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei, nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici;
2. la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati;
3. la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di hardware;
4. la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiufficio, ivi compresa la forma dell'Office Center;
5. la gestione in outsourcing di attività relative all'istruttoria e alla gestione di pratiche amministrative;



6. la gestione in outsourcing di servizi di segreteria;
 7. la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza al pubblico;
 8. la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica HW, SW e apparecchiature multimediali;
 9. la gestione in outsourcing di attività relative all'emissione di supporti digitali;
- per quanto riguarda la Camera di Commercio di Verona, essa svolge importanti servizi strumentali, che attengono al sistema telematico di gestione dei pagamenti del diritto annuo e di irrogazione delle sanzioni, servizio gestito da IC Outsourcing S.c.r.l. per il tramite di Infocamere S.c.p.A., al servizio di archiviazione ottica degli atti del Registro Imprese e all'Albo Imprese Artigiane ed al servizio di data entry per l'istruttoria ed il caricamento delle pratiche relative al deposito dei bilanci;
 - la società si autofinanzia, attraverso i servizi offerti *In house* e non grava, pertanto, alcun onere sul Bilancio dell'Ente.

La partecipazione alla società è strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'Ente previste dalla Legge 580/93, come recentemente modificata con il D. Lgs 219/2016, e risulta aderente alle disposizioni normative del D. Lgs 175/2016 in quanto produce beni o servizi strumentali all'Ente di cui all'art.4 c. 2 lettera d) e soddisfa altresì tutti i requisiti di cui all'art. 20, per il mantenimento della stessa.

b. Infocamere soc. cons. p.a. (percentuale di partecipazione 0,12%):

- la Società gestisce il sistema informatico nazionale del sistema camerale in grado di trattare e distribuire atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o notizia, che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle Camere di Commercio. Presta inoltre attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema;
- la partecipazione camerale in Infocamere S.c.p.A., è strumentale al perseguimento delle finalità statutarie dell'Ente camerale, avvalendosi la Camera di numerosi sistemi informatici e servizi realizzati e gestiti unicamente dalla Società, quali il Registro Imprese, Telemaco Pay e Telemaco camerale, la banca



dati MUDA, Registro Protesti, Marchi e brevetti, Archivio Previdenza Artigiani, Procedure Sanzioni Amministrative, Servizi per efficienza Registro Imprese - Quality Check, l'accesso alla rete internet e posta elettronica, il Diritto annuale e le sanzioni del diritto annuale, la banca dati delle imprese operanti con l'estero, il Punto di accesso per le imprese ai servizi telematici del Ministero Giustizia per il processo civile telematico, la Cooperazione applicativa con Ministero Giustizia per la comunicazione telematica delle comunicazioni fallimentari al Registro Imprese, sistemi che sono remunerati alla società consortile attraverso il versamento del contributo consortile annuale, calcolato in proporzione ai diritti di segreteria incassati dalle Camere;

- inoltre, la società offre una serie di altri servizi, alcuni dei quali disponibili anche sul mercato ma prestati grazie alle norme sull'In House, che consentono una gestione omogenea di dati da parte di tutte le Camere di Commercio aderenti, quali i sistemi di gestione della contabilità, del personale, del protocollo informatico, della conservazione a norma, del controllo di gestione, del ciclo della performance, del servizio metrico, dei portali tematici, di rilascio delle carte tachigrafiche e delle firme digitali, il sistema di gestione dei contributi e delle domande di conciliazione;
- nel corso del quadriennio 2014-2017, il contributo consortile è passato da € 129.678,00, nel 2014, ad € 38.827,00, nel 2015, ad € 5.845,00, nel 2016, e ad € 5.949,00 nel 2017 anche a seguito della riduzione dei Ricavi da diritto annuo.

Inoltre, sono stati ridotti anche i costi sostenuti dai soci per i servizi loro offerti.

La partecipazione alla società è strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'Ente previste dalla Legge 580/93, come recentemente modificata con il D. Lgs 219/2016, e risulta aderente alle disposizioni normative del D. Lgs 175/2016 in quanto produce beni o servizi strumentali all'Ente di cui all'art. 4 c. 2 lettera d) e soddisfa altresì tutti i requisiti di cui all'art. 20, per il mantenimento della stessa.

c. Borsa Merci telematica italiana soc. cons. p.a. (percentuale di partecipazione 0,54%): si tratta di una Società consortile, istituita, ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge 29 dicembre 1993 n. 580, con D.M. 6 aprile 2006 n. 174, e interamente partecipata da organismi camerali;





- la società suddivide la propria attività nei seguenti macro -interventi:
 1. valorizzazione e potenziamento della funzione camerale di rilevazione dei prezzi;
 2. digitalizzazione di strumenti per la trasparenza e per lo sviluppo dei mercati;
 3. servizi per il sistema camerale, le istituzioni e le organizzazioni di categoria;
 4. realizzazione di iniziative per lo sviluppo e la trasparenza del mercati del settore agricolo, agroalimentare ed ittico su incarico del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello Sviluppo economico;
 5. supporto all'attuazione della nuova normativa in materia di commissioni uniche nazionali;
 6. esportazione-diffusione-promozione del modello camerale di negoziazione sui mercati internazionali;

In particolare:

- per quanto attiene al punto 1), la società, che svolge la funzione di raccogliere, analizzare ed archiviare i dati sui prezzi all'ingrosso prodotti dal sistema camerale, funzione che la riforma delle Camere di Commercio, varata con il D.Lgs 219 del 25/11/2016, prevede espressamente di competenza del sistema camerale, per il 2017, si propone di indirizzare la propria attività per garantire:
 - il supporto alle Camere di Commercio nella costruzione di strumenti informativi di analisi dei prezzi e delle dinamiche di mercato rivolti alle realtà imprenditoriali locali;
 - il supporto al Garante per la Sorveglianza dei Prezzi e del Mercato e al Ministero dello Sviluppo Economico nello svolgimento delle attività di monitoraggio dei prezzi all'interno del settore agroalimentare;
 - il supporto al Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali nelle attività di analisi dei prezzi e di trasparenza del mercato;
 - l'accesso per le Camere di Commercio socie al portale agriprezzi.it;
- per quanto attiene al punto 2), la società, nel 2017, si propone di potenziare la digitalizzazione dell'attività di commercializzazione attraverso la gestione della piattaforma di contrattazione telematica, che permetterà di sfruttare a pieno le



potenzialità di una gestione diretta ed interna, con l'avvio di nuovi servizi di natura informatica, assicurativa e finanziaria volti a facilitare le contrattazioni di mercato tra gli operatori iscritti a BMTI;

- per quanto attiene al punto 3), la società si propone di:
 - supportare le Camere di Commercio nella costruzione di strumenti informativi di analisi dei prezzi e delle dinamiche di mercato rivolti alle realtà imprenditoriali locali;
 - proporre alle Camere di Commercio e alle Unioni Regionali la realizzazione di progetti che abbiano l'obiettivo di supportare l'imprenditoria locale;
 - la ricerca di sinergie e collaborazioni con enti, istituzioni e organizzazioni professionali del mondo agricolo e del mondo cooperativo per continuare a sviluppare le attività della Borsa e a diffonderne l'utilizzo, ivi compresa la costituzione di SAI a norma dell'art.4 del D.M. 174/2016 e s.m.i.
- nell'ambito del punto 4) - Realizzazione di iniziative per lo sviluppo e la trasparenza dei mercati del settore agricolo e alimentare su incarico del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello Sviluppo economico, la società si propone, tra l'altro, di realizzare le seguenti attività:
 - nell'ambito della collaborazione con il MiPAAF:
 - attività a favore della trasparenza dei mercati e dello sviluppo delle contrattazioni telematiche nei comparti delle produzioni vegetali, zootecniche ed ittiche;
 - gestione delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) dei "suinetti", "suini vivi da macello", del "grasso e dello strutto", dei "tagli di carne suinicola" e dei "conigli vivi da macello";
 - attività per potenziare l'utilizzo dei servizi accessori alle contrattazioni telematiche di natura assicurativa del credito, con lo scopo di coprire il rischio di insolvenza degli acquirenti, e di natura finanziaria, al fine di facilitare l'accesso al credito a condizioni agevolate anche tramite sinergie con SGFA/ISMEA la promozione dei servizi accessori alle contrattazioni telematiche di natura informativa, assicurativa e finanziaria;



- nell'ambito della collaborazione con il MiSE:
 - fornitura di dati e analisi sulle dinamiche in atto nei mercati agroalimentari all'ingrosso, a supporto della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, a partire da dati e dalle informazioni provenienti dai Mercati all'ingrosso e dal Sistema camerale;
 - gestione e diffusione dei prezzi e delle informazioni raccolte presso i mercati agroalimentari all'ingrosso.
- per quanto attiene al supporto all'attuazione della nuova normativa in materia di commissioni uniche nazionali, punto 5), la società si propone di:
 - elaborare settimanalmente i dati per l'analisi dei mercati in collaborazione con ISMEA (raccolta prezzi nazionali ed esteri e analisi dati);
 - coordinare e presiedere le riunioni settimanali (predisposizione e invio dei verbali e dei listini, definizione del calendario, etc.);
 - gestire l'accreditamento degli operatori e diffondere i risultati gestendo per conto del MiPAAF i siti internet www.cunsuini.it e www.cunconigli.it;
- infine, nell'ambito della promozione del modello camerale sui mercati internazionali, punto 6) delle linee strategiche 2017, la società si propone, tra l'altro, di:
 - consolidare i rapporti creati con le Istituzioni dei Paesi del Mediterraneo e dell'Africa subsahariana, a seguito della realizzazione del progetto, finanziato dal MiPAAF nel 2016, per la promozione del Mercato internazionale di BMTI. L'obiettivo è quello di promuovere la realizzazione di collaborazioni per sperimentare l'utilizzo del Mercato internazionale e il trasferimento di competenze;
- il mantenimento della partecipazione risulta aderente al dettato normativo, sia del D.Lgs. 175/2016 che del D.Lgs. 219/2016, proprio per la gestione della Borsa Merci;
- il carattere di stretta necessità della partecipazione camerale nella compagine societaria è stata confermata anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella nota prot. n. 217876 del 10/12/2014, inviata a tutti gli enti camerali;

- l'impegno economico da parte dell'Ente camerale, già ridottosi da € 19.190,00 nel 2012 e 2013 ad € 15.991,00, nel 2014, ad € 10.394,00, nel 2015, e ad € 9.545,00, nel 2016, ha subito un'ulteriore riduzione, ad € 7.996,00, nel 2017.

La partecipazione alla società è strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'Ente previste dalla Legge 580/93, come recentemente modificata con il D. Lgs 219/2016, e risulta aderente alle disposizioni normative del D. Lgs 175/2016 in quanto produce beni o servizi strumentali all'Ente di cui all'art.4 c.2 lettera d) e soddisfa altresì tutti i requisiti di cui all'art.20, per il mantenimento della stessa.

d. Tecnoservicecamere soc. cons. p.a. (percentuale di partecipazione 0,13%): la società, in virtù della sua natura strumentale, presta, ai soci, servizi di global service per gli immobili, in esenzione d'IVA. Presta, altresì, servizi di ingegneria e progettazione. Ad essa è affidato il servizio di pulizia della sede camerale nonché quello di progettazione e direzione lavori della ristrutturazione della sede camerale, completata nello scorso mese di marzo.

In particolare, la società svolge, per i soci, le seguenti attività:

- a) attività di assistenza e consulenza, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente, nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di fattibilità, ricerche, progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e perizie attraverso tecnici a ciò preposti, studi di impatto ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari, concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione e gestione delle strutture e delle infrastrutture di interesse comune dei soci e dei servizi di tecnologia avanzata;
- b) attività di supporto alle Camere di Commercio, non dotate di proprie strutture tecniche adeguate, nelle funzioni e nelle attività di stazione appaltante, nonché lo svolgimento, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente, di dette funzioni;
- c) in riferimento all'oggetto sociale l'attività di formazione ed informazione;
- d) prestazione di servizi e attività di Global Service, facility e property management.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:



– prestazione dei servizi necessari alla gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio immobiliare ed impiantistico (impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari e distribuzione acqua, elettrici, antenne, antincendio, sollevamento persone e cose, impianti tecnologici in generale); servizi di portineria con reception, segreteria, custodia e guardiania degli edifici; realizzazione e aggiornamento dell'anagrafe manutentiva delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici pertinenti; gestione e coordinamento delle imprese che operano nello stesso edificio o impianto; realizzazione, gestione e manutenzione impianti; assistenza per l'utilizzo dell'energia negli ambienti di lavoro e in generale tutte le attività di consulenza indirizzate al risparmio energetico; consulenza e assistenza nell'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di igiene, di medicina del lavoro attraverso medici competenti e di ogni altra disciplina attinente; predisposizione ed attuazione piani di manutenzione e, più in generale, di politiche manutentive; consulenza nell'ambito delle problematiche di gestione degli immobili e dei patrimoni immobiliari; censimenti immobiliari ed impiantistici; manutenzione di aree a verde; individuazione delle attività esercitate negli immobili e dei centri di costo pertinenti; resa di servizi in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008; realizzazione e gestione di centri di telecontrollo e call center; fornitura e manutenzione di dotazioni hardware, software e trasmissione dati; attività di supporto per il funzionamento dell'Ente (es. consegna documenti, valori e posta, servizi di fotocopatura e rilegatura, servizio di fattorino ecc.); gestione sale convegni e relative attrezzature tecniche; gestione servizi di catering per convegni o eventi di rappresentanza; servizi di facchinaggio; manutenzione dei mobili e degli arredi in genere; fornitura di servizi di autonoleggio con e senza autista; gestione delle richieste di intervento e dei servizi di reperibilità; redazione e gestione del registro dei controlli periodici, di piani di evacuazione/emergenza e dei manuali d'uso e di manutenzione; attività di assistenza ed affiancamento ai servizi metrici delle Camere di Commercio sode nell'espletamento delle verifiche periodiche, redazione di periodici informativi e della carta dei servizi; raccolta, richiesta, rinnovo, produzione ecc. di tutti i certificati e collaudi previsti dalle vigenti normative e rilasciati dagli enti preposti ai controlli relativi alla agibilità e sicurezza del fabbricato;



- fornitura di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, in immobili, redigere e proporre piani pluriennali di intervento sia manutentivo sia di ristrutturazione, realizzare opere di ingegneria civile ed industriale nell'interesse dei soci, costruire edifici a qualsiasi scopo destinati;
- fornitura in noleggio di impianti, macchinari, attrezzature e macchine da ufficio;
- concessione in uso ai soci beni immateriali di proprietà della società;
- attività di assistenza dei soci relativi a processi di esternalizzazione, assistenza per l'utilizzo dell'energia negli ambienti di lavoro ed in generale tutte le attività di assistenza indirizzate al risparmio energetico;
- nessun contributo consortile è riconosciuto alla società.

La partecipazione alla società è strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'Ente previste dalla Legge 580/93, come recentemente modificata con il D. Lgs 219/2016, e risulta aderente alle disposizioni normative del D. Lgs 175/2016 in quanto produce beni o servizi strumentali all'Ente di cui all'art.4 c.2 lettera d) e soddisfa altresì tutti i requisiti di cui all'art.20, per il mantenimento della stessa.

II.ii Altre società:

Per tutte le società sotto riportate, non vengono sostenuti, dall'Ente, oneri, se non quelli indiretti derivanti dagli incombenzi amministrativi di gestione della partecipata.

- a. Autostrada del Brennero SpA (percentuale di partecipazione 1,697%):** con deliberazione di Giunta n. 71 del 23 gennaio 1959, l'Ente camerale ha deciso di aderire alla costituzione della società per la gestione del tratto autostradale Brennero-Modena, che attraversa il territorio veronese e che corre nei pressi del capoluogo;
- l'Autostrada, nel corso dell'Assemblea del 17 dicembre 2014, ha analizzato tutte le aggregazioni possibili della concessione di Autobrennero con le concessioni relative alle nuove iniziative che fanno capo a società ed ATI di cui Autobrennero detiene la maggioranza e in virtù dei risultati, anche economico-finanziari, di tali simulazioni, la società ha approvato l'aggregazione delle Concessioni relative ad Autobrennero S.p.A. e Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. ed ha condiviso gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione alla controllata Autostrada regionale Cispadana S.p.A. ed ai soci dell'A.T.I. Ferrara-Porto Garibaldi di





elaborare e presentare, al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, con le modalità e tempistiche previste dall'art. 5 della L. 164/2014, analoga proposta di aggregazione, operazioni che vedranno ridursi il numero di società indirettamente controllate dalla Camera di Commercio;

- nel mese di gennaio 2016, è stato siglato un accordo di collaborazione fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Trentino Alto Adige, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le altre amministrazioni territoriali e locali contraenti – Provincia di Verona, Provincia di Mantova, Provincia di Modena, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Bolzano, Comune di Trento, Comune di Verona, Comune di Mantova, Camera di Commercio di Bolzano, Camera di Commercio di Trento, Camera di Commercio di Verona, Camera di Commercio di Mantova;
- a seguito della formalizzazione dell'accordo di cui al punto precedente, si è avviato l'iter che consentirà di fare assumere, alla compagine societaria, una connotazione interamente pubblica;
- L'Ente non sostiene costi diretti legati a tale partecipata, in quanto non viene corrisposto nessun contributo o quota associativa annuale. Conseguisce inoltre dividendi derivanti dalla gestione che ammontano ad € 469.170 (relativi al Bilancio 2011), € 495.235 (relativi al Bilancio 2012), € 521.300 (relativi al Bilancio 2013), € 560.397,50 (relativi al Bilancio 2014), € 560.397,50 (relativi al bilancio 2015), € 560.397,50 per l'esercizio 2016 ed € 605.636 per l'esercizio 2017.

Il mantenimento della società soddisfa i requisiti di attività strettamente connessa con le finalità istituzionali dell'Ente (L.580/93 modificata dal D.L.219/2016) e rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.Lgs 175/2016, in quanto produce un servizio di interesse generale, qual è la gestione delle reti autostradali. Soddisfa altresì tutti i requisiti di cui all'art.20, per cui non necessita di interventi di razionalizzazione.

b. VeronaMercato SpA soc. cons. p. A. (percentuale di partecipazione 8,375%):

- VeronaMercato spa scpa è una società consortile per azioni, costituita nel 1989, a maggioranza pubblica con la partecipazione di componenti private;
- ha realizzato il Centro Agroalimentare di Verona, ne è proprietaria e lo gestisce direttamente. Il Centro Agroalimentare è stato finanziato con la Legge Finanziaria



n. 41/86. La normativa di riferimento, in campo nazionale, è la legge n. 125/59, che regola il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, e, in campo regionale, la L.R. n. 20/'79 che ha generato il Regolamento del Mercato ortofrutticolo tuttora vigente. Quest'ultima norma definisce, all'articolo 1 c. 1, "Mercato all'ingrosso" "[...] il pubblico servizio che collega la produzione al consumo, assicura la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed igienico-sanitaria e contribuisce alla libera formazione dei prezzi delle merci". Inoltre, ai sensi dell'art. 4 c. 1 della medesima legge, "I mercati all'ingrosso sono gestiti:

- a) dai Comuni, mediante aziende speciali. Possono essere gestiti in economia dai Comuni soltanto i mercati di limitata importanza economica, nonché quelli aventi attività a carattere stagionale;
- b) dai Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni (3);
- c) da Consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali ed altri enti pubblici o di diritto pubblico e cooperative ed associazioni di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, con la partecipazione maggioritaria degli enti pubblici".

Pertanto, la società si pone, come obiettivi Statutari:

- la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli e agro-ittico-alimentari in genere nel miglior stato di freschezza, di conservazione e di condizioni igienico-sanitarie, in rapporto alle vigenti norme di legge;
- la massima diffusione delle informazioni con riferimento alle quantità di prodotto commercializzate e alle loro quotazioni;
- le condizioni per la formazione dei prezzi nel modo più equilibrato e più aderente alle componenti del costo;
- la valorizzazione e la qualificazione dei prodotti, con particolare riferimento all'ortofrutta locale;
- lo sviluppo del commercio verso i tradizionali canali esteri e i principali sbocchi dell'est europeo;



- l'organizzazione di nuovi e moderni servizi richiesti dalla moderna distribuzione;
- gli utili che derivano dalla gestione di Veronamercato possono essere distribuiti in percentuale non superiore al 5%, dovendo essere destinati, nella misura e con le modalità determinate dall'assemblea, al ripristino del fondo consortile e alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori investimenti;
- trattandosi di pubblico servizio, la società rientra nel novero di quelle consentite, ai sensi dell'art. 4 c. 2 lettera a), in quanto, la giurisprudenza (cfr. Corte Costituzionale 272/2004) è d'accordo nell'affermare l'omogeneità della nozione di SIG/SIEG, di derivazione prettamente comunitaria, con quella autoctona di servizio pubblico, oltre a rispondere pienamente alle finalità istituzionali dell'Ente. Inoltre anche tutti i requisiti dell'art. 20 sono soddisfatti, per cui il mantenimento non necessita di ulteriori misure di razionalizzazione.

c. T2i scarl (partecipazione camerale 21,875%):

- la partecipazione in T²i scarl deriva dal conferimento, nella stessa, dell'azienda speciale camerale Verona Innovazione, a far data dal 1° gennaio 2016.
- L'azienda speciale è stata costituita con deliberazione della Giunta n. 8 del 12 gennaio 2001 e, con successiva deliberazione n. 322 del 3 ottobre 2001, alla stessa sono state affidate alcune funzioni istituzionali dell'Ente, quali:
 - informazione, attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, iniziative congressuali in genere, sulle problematiche emergenti;
 - ricerca, per l'approfondimento dei temi dell'economia aziendale, della nuova imprenditoria, della qualità, dell'innovazione tecnologica, dell'ambiente;
 - servizi, per l'incremento della produttività e per l'accrescimento della competitività in tutti i settori economici;
 - promozione dell'imprenditorialità, attraverso attività di formazione e di aggiornamento degli imprenditori e dei loro collaboratori; di informazione – con particolare riguardo alle opportunità offerte dal quadro delle incentivazioni regionali, nazionali e comunitarie – di ricerca e la prestazione di servizi alle imprese;



- servizi ed interventi per lo sviluppo economico, attraverso la realizzazione di iniziative rivolte alla crescita dell'economia provinciale (promozione dell'associazionismo, della cooperazione e della formazione di sistemi a rete; sostegno alla cooperazione e all'integrazione tra aree; sviluppo dell'imprenditorialità e di nuove attività imprenditoriali; tutela dell'ambiente ecologico e socio-economico);
- in particolare, le funzioni sopra delineate, si sono estrinsecate in servizi dedicati e consolidati per:
 - la diffusione della cultura del tirocinio per favorire momenti di alternanza scuola – lavoro e adeguati percorsi di socializzazione al lavoro in accordo coi fabbisogni delle imprese e a sostegno delle progettualità professionali dei singoli (Sportello Stage);
 - il rafforzamento e la manutenzione delle competenze dei lavoratori (Sportello Corsi) anche con particolare attenzione agli aspetti della sicurezza nei contesti di lavoro (Sportello Sicurezza);
 - l'assistenza agli aspiranti imprenditori/trici e la promozione del lavoro autonomo, anche quale strumento di auto-impiego (Servizio Nuova Impresa);
 - lo sviluppo delle competenze strategiche di imprenditori, responsabili e operatori d'impresa per promuovere sviluppo, innovazione ed efficaci modelli gestionali (Percorsi di Alta Formazione);
 - la promozione delle opportunità offerte dalla Comunità Europea in materia di sviluppo locale e imprenditoriale (Servizio Europrogettazione);
- la necessità, condivisa dall'intero sistema camerale e definita nella Legge di riordino, di razionalizzare le aziende speciali, al fine di rendere ancora possibile quella gestione caratterizzata da rapidità decisionale ed operativa, che è stata una dei motivi fondanti dell'istituzione delle aziende speciali camerali, ormai ridottasi a seguito dell'estensione, alle stesse, delle norme, anche di gestione del personale, applicabili alle Camere di Commercio, ha spinto verso una diversa connotazione del mondo delle "aziende speciali camerali", cosicché si è deciso l'avvio di un percorso di adesione ad una società consortile, denominata, appunto, T2i scarl,



- con deliberazione n. 48 del 23 febbraio 2015, infatti, la Giunta ha espresso parere favorevole al conferimento dell'azienda speciale "Verona Innovazione" nella società consortile a r.l. T2i, costituita dalle Camere di Commercio di Treviso e di Rovigo e nella quale sono già state conferite le aziende speciali dei due Enti camerali, Treviso Tecnologia e Polesine Innovazione, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale, rinviando ad un successivo provvedimento la definitiva approvazione dell'operazione ed ha, pertanto, autorizzato l'avvio delle procedure preliminari necessarie al perfezionarsi dell'operazione, dando atto che, dalla data di iscrizione del relativo atto di aumento di capitale mediante conferimento d'azienda nel registro delle imprese, vi sarà la cessazione dell'azienda speciale e, conseguentemente, la decadenza degli organi amministrativi e di controllo dell'azienda stessa;
- quindi, con deliberazione n. 304 dell'11 dicembre 2015, è stato definitivamente disposto il conferimento di Verona Innovazione in T2i scarl, alla quale, pertanto, la Camera di Commercio partecipa, in virtù di detto conferimento, con una percentuale del 21,875%;
- la società consortile T2i scarl persegue finalità d'interesse pubblico e la sua istituzione s'inquadra nell'ambito dei fini istituzionali delle camere di commercio aderenti, segnatamente laddove si riscontra l'assenza o la non sufficienza di iniziative private. In particolare, essa ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, prevalentemente di carattere applicativo, per quanto concerne i nuovi prodotti, processi o servizi; la promozione dello sviluppo e della diffusione dell'innovazione tecnologica e della crescita di una cultura d'impresa orientata all'innovazione; l'erogazione di servizi che rispondano a bisogni di ricerca, innovazione, qualità, sicurezza, tutela dell'ambiente e certificazione di imprese ed organizzazioni e lo svolgimento di attività di certificazione di prodotto e di attestazione della conformità in applicazione di direttive comunitarie in qualità di organismo notificato, anche attraverso la gestione di laboratori, centri di ricerca e sviluppo del prodotto; la progettazione e la realizzazione di attività di formazione e di aggiornamento connesse agli scopi della società e rivolte agli imprenditori, al personale delle imprese e ai giovani, diplomati e laureati; l'offerta di opportunità

di inserimento e reinserimento professionale qualificante alle persone in cerca di occupazione, facilitando l'informazione, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, anche attraverso le attività di stage, di incontro domanda-offerta e per lo sviluppo di nuova imprenditorialità; la promozione della cultura per lo sviluppo di nuova impresa;

- il conferimento dell'azienda speciale camerale nella società consortile ha consentito, già nel corso dello scorso esercizio, di realizzare economie di scala, che condurranno verso una progressiva riduzione, ed, in prospettiva, al superamento, del contributo dell'Ente, nonché di offrire, alle imprese della provincia, una più vasta gamma di servizi, oltre che di proseguire in una gestione più snella delle attività già delegate alla stessa azienda; infatti, nel corso del 2016 e del 2017, alla società è stato versato, per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione di servizi istituzionali, l'importo di € 262.500,00, inferiore rispetto a quanto destinato all'azienda speciale;

sebbene attraverso lo strumento societario, il conferimento, da parte delle Camere di Commercio di Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo Delta Lagunare e di Verona, delle proprie aziende speciali in T2i, risponde alle esigenze ed alle finalità previste dall'art. 2 c. 5 della L. 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 219/2016, a mente del quale *"Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie."*

d. Veronafiore Spa (percentuale di partecipazione 13,045%)

Veronafiore spa, nasce dalla trasformazione, intervenuta il 1 febbraio 2017, dell'Ente Autonomo per le fiere di Verona, costituito nel 1997, in società per azioni a maggioranza pubblica con la partecipazione di componenti private.

La società svolge e sostiene ogni attività diretta all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, prima fra tutte la fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia, e di ogni altra iniziativa interessante i settori agricolo, alimentare, forestale, vitivinicolo, zootecnico, come pure altri settori della produzione e dei servizi nonché di promuovere e attuare in forma societaria e/o partecipativa con altri enti, società ed associazioni, iniziative, imprese e servizi collegati con tale attività;

- trattandosi di società avente per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, rientra nel novero di quelle consentite, ai sensi dell'art. 4 c. 7, del T.U. che prevede espressamente l'ammissibilità di tale fattispecie oltre a rispondere pienamente alle finalità istituzionali dell'Ente. Inoltre anche tutti i requisiti dell'art. 20 sono soddisfatti, per cui il mantenimento non necessita di ulteriori misure di razionalizzazione.

e. Aerogest srl (percentuale di partecipazione 39,05%): la società è nata in quanto la Camera di Commercio di Verona, la Provincia di Trento, la Provincia di Verona ed il Comune di Verona, soci pubblici detentori delle percentuali maggiori all'interno dell'aeroporto, hanno ritenuto di primaria importanza, per il rafforzamento della struttura patrimoniale e delle alleanze industriali dell'Aeroporto Catullo, promuovere la costituzione di una nuova società, al fine di assicurare una unitarietà di gestione tra i soci pubblici, indirizzi e sinergia operativa del sistema aeroportuale "Aeroporti del Garda" nel suo complesso e concretizzare gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei rispettivi territori di riferimento. Pertanto, con deliberazione n. 132 del 13 maggio 2014, è stata deliberata la costituzione di Aerogest s.r.l., proprio al fine di consentire, nell'interesse della collettività rappresentata, la gestione unitaria, da parte dei maggiori soci pubblici, della partecipazione nella società Aeroporto Catullo Spa, anche alla luce dell'ingresso del socio privato, necessitato proprio dalla volontà di dare un ulteriore impulso al piano di risanamento del Catullo, al fine di renderne possibile un funzionamento più efficiente ed economicamente sostenibile dello stesso nel realizzare il servizio di interesse generale di cui è portatore.



Tuttavia, le stringenti disposizioni del TUSPP e in particolare i requisiti dell'art. 20, c. 2 lettere b) (numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti) e d) (fatturato medio del triennio inferiore a 500 mila euro). avevano fatto convergere l'Ente, con l'adozione del piano straordinario di razionalizzazione, sulla necessità di procedere allo scioglimento e messa in liquidazione della società, sebbene la stessa mantenesse la rispondenza alle finalità istituzionali dell'Ente, previste dall'art. 4 c. 1, e pur essendo il veicolo attraverso cui si realizza un servizio di interesse generale (art. 4 c. 2), la gestione dell'aeroporto Valerio Catullo e, nonostante, fossero ancora pienamente valide le motivazioni che avevano indotto i soci pubblici di riferimento dell'Aeroporto Catullo alla sua costituzione.

Nel corso dell'anno 2018 sono sopravvenuti diversi fatti assai significativi, che impongono una parziale riconsiderazione di quanto deliberato nel Piano di razionalizzazione straordinaria del 2017, avuto riguardo anche alla pronuncia della Corte dei conti, sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, che con deliberazione n 4/2016/PAR ha evidenziato che l'ente pubblico può modificare il già approvato piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni (all'epoca riferito a quella predisposta – nel 2016 - “ante riforma Madia”) a fronte di fatti sopravvenuti (nel caso specifico, a fronte di normativa regionale sopravvenuta che ha modificato le competenze dell'ente).

1 - Primo fatto sopravvenuto: la Provincia Autonoma di Trento, socia al 30,26% di Aerogest, ha motivatamente previsto nel proprio piano di razionalizzazione straordinaria 2017 il mantenimento della partecipazione in detta società. Conseguentemente, non ha partecipato all'assemblea convocata il 26 luglio 2018 per lo scioglimento e messa in liquidazione di Aerogest che, ai sensi dell'art. 25 dello statuto, può essere deliberato solo con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e, nella successiva assemblea del 18 ottobre 2018, ha votato contro lo scioglimento e messa in liquidazione. Di conseguenza, la proposta di delibera di messa in liquidazione di Aerogest srl non è stata approvata dall'assemblea della società. Essa ha altresì riaffermato la propria decisione di mantenimento rispondendo a specifico rilievo della struttura di monitoraggio del MEF.



Per quanto attiene il presente provvedimento, assai rilevante non è soltanto il fatto del veto espresso dalla Provincia di Trento in sede assembleare ma, soprattutto, il percorso argomentativo attraverso il quale l'Ente ha motivato la propria decisione per cui non ritiene di dover deliberare la liquidazione di Aerogest. Nella comunicazione al MEF prot. n. 1/2018 del 13 agosto 2018, infatti, la Provincia di Trento sottolinea come la scelta si legittima in virtù di una espressa previsione di legge provinciale (art. 18, comma 3-bis 1 della legge provinciale n. 1 del 2005, come sostituito dall'art. 7, comma 1 della legge provinciale n. 19 del 2016,) che esclude espressamente le "società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie" dall'obbligo di razionalizzazione delle "società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". Rilevante è che la scelta di mantenere la partecipazione si fonda altresì sulla previsione di una legge provinciale conforme ai presupposti fondamentali della normativa nazionale "per quanto riguarda la legalità sostanziale, la conformità alle finalità istituzionali, la compatibilità delle attività, la sostenibilità finanziaria e patrimoniale e la convenienza economica". La legge provinciale non è stata impugnata dallo Stato e, dunque, è da ritenersi effettivamente conforme ai principi fondamentali del d.lgs. n. 175 del 2016.

Quindi, la circostanza che la Provincia di Trento abbia deliberato il mantenimento di Aerogest srl e soprattutto l'argomentazione posta a base di tale scelta, secondo cui la misura (prevista dalla legge provinciale e adottata dalla Provincia) è in realtà conforme ai principi di legalità sostanziale del d.lgs. n. 175 del 2016 e che tale conformità è stata confermata dalla circostanza della mancata impugnazione da parte dello Stato di tale previsione di legge provinciale, rappresentano dei fatti sopravvenuti che appaiono assai significativi, sia in fatto che in diritto.

2 - Secondo fatto sopravvenuto: le pronunce della Corte dei conti del 2018 che non stigmatizzano scelte di mantenimento di società holding, a fronte di delibere di razionalizzazione che evidenziano come i dipendenti e il fatturato vadano riferiti al gruppo societario. A fronte della scelta di pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni in società holding che hanno deliberato il loro mantenimento (nonostante l'assenza di dipendenti e un fatturato medio inferiore a quello minimo previsto), vi sono pronunce della Corte dei conti che non contrastano tale scelta. Il



referimento è alla pronuncia della sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 126/2018/VSGO dell'8 novembre 2018, relativa alla società Rimini holding s.p.a il cui capitale sociale è detenuto al 100% dal Comune di Rimini, che ha evidenziato nella propria relazione sul piano di razionalizzazione di ritenere che le due criticità relative alla mancanza di dipendenti e di fatturato sono "da ricondursi alla natura di holding pura della partecipata e sono superate riferendo l'analisi all'intero gruppo societario (che conta 114 dipendenti e un fatturato medio di 27 milioni di euro nel triennio)": questo ragionamento non è stato direttamente contrastato dalla Corte dei conti nella sua relazione sul piano di razionalizzazione, e questo appare un fatto significativo.

Ancora, non rispetto ad una holding ma comunque con specifico riferimento ai livelli di dipendenti e di fatturato di una società con un oggetto sociale particolare, si osserva la medesima sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 67/2018/VSGO, del 13 marzo 2018, non ha espressamente censurato la relazione della Città metropolitana di Bologna, nella parte in cui manteneva la società GAL dell'Appennino bolognese scarl, nonostante avesse 7 amministratori e 3 dipendenti e non raggiungesse i 500.000 euro di fatturato medio, sulla base della considerazione che, comunque, gli amministratori non percepiscono un compenso e il mancato rispetto del limite di fatturato è dovuto alla tipologia di attività svolta dal Gal di elargizione di contributi a fondo perduto. Aerogest ha un amministratore unico che non percepisce alcun compenso.

3- Terzo fatto sopravvenuto: gli atti di orientamento del MEF adottati nel 2018 sottolineano la necessità di una interpretazione non letterale, ma logico-sistematica e secondo la ratio delle disposizioni del testo unico sulle società partecipate. L'atto di orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF del 15 febbraio 2018, al di là dello specifico caso, afferma in modo chiaro come le disposizioni del testo unico delle partecipate debbano essere oggetto di una interpretazione che non sia solo letterale, ma anche logico-sistematica e alla luce della ratio sottesa alla riforma. In altre parole, la struttura di orientamento del MEF ha mostrato piena consapevolezza della circostanza che le disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016 vadano lette, come previsto espressamente dall'art. 1 comma 2, avendo come riferimento i principi di "efficiente



gestione delle partecipazioni pubbliche” nonché di “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”, nonché il principio supremo della strumentalità delle partecipazioni azionarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente pubblico. Tali principi guida possono utilmente essere applicati anche nell’interpretazione dell’art. 20, comma 2, per evitare che un’applicazione letterale delle norme porti a risultati contrastanti con i principi sopra indicati.

4 - Quarto fatto sopravvenuto: alcune pronunce della Corte dei conti, del 2018, di cui sotto, che valorizzano l’esercizio della discrezionalità in concreto e dell’obbligo di motivazione in sede di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie. La necessità di una interpretazione secondo la ratio e i principi generali del d.lgs. n. 175 del 2016 è sottolineata anche dalla circostanza che il testo unico partecipe attribuisce le scelte fondamentali in materia alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni socie. Fin dalla scelta in tema di costituzione di società partecipe (art. 5) il testo unico mira a valorizzare, insieme, la discrezionalità dell’amministrazione e un onere motivazionale adeguato. La discrezionalità o l’obbligo di motivazione adeguata sono centrali anche nella fase della razionalizzazione delle partecipazioni esistenti. La Corte dei conti ha evidenziato come proprio sotto questo profilo centrale l’articolo 20 del d. lgs. n. 175 del 2016 si differenzia nettamente rispetto alla precedente normativa sulla razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 611 del 2014). In particolare, secondo la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 39/2018/VSG del 23 marzo 2018, rispetto alla disciplina dettata dalla legge n. 190 del 2014, il d.lgs. n. 175 del 2016 “conferisce alle amministrazioni pubbliche più ampi margini di discrezionalità nell’individuazione delle misure di razionalizzazione; mentre nel precedente quadro normativo il legislatore associava ai singoli fattori di criticità la specifica misura da adottare, l’art. 24 del testo unico, in una prospettiva di responsabilizzazione del socio pubblico rimette alla discrezionalità di quest’ultimo la decisione in merito alla selezione, tra gli interventi di razionalizzazione disponibili (alienazione, razionalizzazione, fusione, liquidazione o mantenimento), di quello più coerente ed efficace a risolvere le specifiche criticità emerse in sede di ricognizione”. Dunque, viene posta al centro del sistema la



discrezionalità dell'ente, evidenziandosi come l'intervento di razionalizzazione deve essere "efficace" in concreto a risolvere "specifiche criticità". E tutti questi elementi devono essere oggetto di una motivazione "in concreto": se la misura deve essere efficace "in concreto", significa che, a monte, vi deve essere una criticità "in concreto"; non, dunque, una criticità meramente astratta, in relazione ad un dato normativo generale e astratto, ma una criticità "in concreto". Ancora, la valorizzazione della discrezionalità dell'ente in relazione al caso concreto è sottolineata anche dalla Corte dei conti, sezione regionale della Lombardia, deliberazione n. 199/2018/VSG del 2 luglio 2018, ove si rimarca che accanto alle misure di fusione, soppressione, liquidazione o cessioni, sono ammissibili anche misure di "differente razionalizzazione" che implicano quindi il mantenimento della società evidenziandosi come "il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni". Dunque, la misura di razionalizzazione deve essere oggetto di motivazione in concreto e deve essere motivata anche in relazione a tutte le alternative possibili, sempre in concreto.

Sulla base delle indicazioni ricavabili dalle pronunce della Corte dei conti sopra riportate si può affermare la necessità, nel contesto del piano di razionalizzazione periodica, di:

rispettare la ratio del legislatore

valorizzare la discrezionalità dell'amministrazione

motivare in concreto la criticità riscontrata e l'efficacia delle misure adottate per risolverla

motivare le proprie scelte in relazione alle alternative.

Operando secondo queste indicazioni si addiuvine alla conclusione che:

la valutazione sulla criticità o meno di Aerogest srl non è sottratta alla ratio sottesa all'intero d.lgs. n. 175 del 2016, non è sottratta alla discrezionalità dell'amministrazione e alla necessità di una motivazione adeguata e "in concreto";

se Aerogest non presenta criticità "in concreto", essa può essere oggetto di razionalizzazione anche attraverso una azione di mantenimento;



se anche fosse riscontrata, in concreto, una criticità (ma così non è come di seguito evidenziato) e, dunque, ci fosse un obbligo di razionalizzazione mediante misure diverse dal mero mantenimento, questa non implicherebbe necessariamente la messa in liquidazione, ma ben potrebbe realizzarsi attraverso altri strumenti compatibili con l'azione di mantenimento.

Al di là delle ipotesi di mancata ricognizione e di mancata alienazione delle partecipazioni fuori dal perimetro consentito, per tutte le altre ipotesi previste dall'articolo 20, comma 2, del TU, le misure adottabili sono rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione e, tra di esse, compare accanto alle altre, la mera razionalizzazione mediante mantenimento della società.

Nell'art. 20 comma 1, del TU, il concetto di razionalizzazione è un concetto autonomo rispetto sia alla fusione sia alla soppressione sia alla messa in liquidazione o cessione: è un concetto giuridico indeterminato e, dunque, rimesso alla amplissima discrezionalità dell'Amministrazione, sindacabile solo in caso di irragionevolezza manifesta.

5 - Quinto fatto sopravvenuto: l'analisi giuridica svolta dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona nel proprio parere del 10 dicembre 2018, reso alla Provincia di Verona, che evidenzia come diversi elementi del d. lgs. n. 175 del 2016 possano e debbano essere interpretati nel senso che una società come Aerogest srl non sia oggetto dell'obbligo di liquidazione. Tale analisi giuridica ha evidenziato la necessità di interpretare tutte le norme del d.lgs. n. 175 del 2016 secondo il criterio di interpretazione logico-sistematico, anche al fine di evitare che una interpretazione letterale porti a risultati illogici e contrastanti con la ratio della riforma. Nel parere si evidenzia, anzitutto, come l'art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2016, tra le società a partecipazione pubblica espressamente ammesse, include – seppure con riferimento ad una fattispecie specifica (società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o allo svolgimento delle loro funzioni) - le “società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali”. Questo dato appare estremamente significativo, anche ai fini dell'interpretazione ed applicazione dell'art. 20 sulla razionalizzazione. Infatti le società che hanno come “oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie” sono le cosiddette holding pure le quali – proprio per l'esclusività di un oggetto sociale siffatto - fisiologicamente possono

non avere dipendenti, avere un fatturato in sé bassissimo e – entro certi limiti predeterminati in un piano industriale – anche avere un bilancio con una lieve ma costante perdita annuale. Il legislatore, nel momento in cui espressamente legittima nell'art. 4 questa tipologia di società, non può contemporaneamente prevedere che esse debbano essere, sempre e necessariamente, poste in liquidazione. E ciò anche nel caso in cui avessero più amministratori che dipendenti o non avessero un fatturato significativo. Ciò, soprattutto, nel caso in cui l'amministratore sia uno e i dipendenti nessuno, e ancor più se l'amministratore unico ricopre tale carica a titolo gratuito, come in Aerogest. Questo argomento è estremamente rilevante nella richiamata logica di applicazione dei principi di "efficace gestione delle partecipazioni pubbliche" e di "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica".

L'analisi ha altresì evidenziato un secondo argomento interpretativo assai significativo a favore del mantenimento di Aerogest srl, che pure appare pienamente coerente con i principi e criteri appena enunciati. L'oggetto sociale della società Aerogest srl prevede che la stessa svolga "l'attività di gestione della partecipazione nella società Aereoporto di Catullo S.p.A. al fine di orientarne gli obiettivi e le strategie (...)" (art. 2 Statuto Aerogest). Proprio la precisazione della finalità per la quale la partecipazione è detenuta è assai significativa: essa è volta a realizzare una forma di organizzazione dell'esercizio del potere di direzione e coordinamento da parte degli enti pubblici soci di Aerogest srl su Aeroporto Catullo SpA. Aerogest è qualificabile dunque come holding pura, ossia come una società che giustifica la sua esistenza (sul piano giuridico ed economico) nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di Aeroporto Catullo SpA (e non in altre attività operative).

In generale, le partecipazioni societarie detenute da una holding sono formalmente autonome sul piano giuridico, ma in realtà rispondono ad un unitario programma organizzativo al cui vertice si pone la società holding: quest'ultima quindi, seppur in via mediata e indiretta, attua il proprio oggetto sociale indirizzando l'attività delle società "dirette e coordinate" che svolgono l'attività operativa.

Dal punto di vista sistematico, limitatamente alla disamina dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 20, appare quindi funzionale fare riferimento alla posizione di Aerogest in diretto collegamento a quella di Aereoporto Catullo, essendo la prima



funzionale al governo del capitale pubblico in Aereoporto Catullo SpA. potendo e dovendo utilmente operarsi – per le finalità di cui all'articolo 20 - una valutazione unitaria e complessiva rispetto alle condizioni ivi previste, ai fini della eventuale razionalizzazione della partecipazione.

La specifica valutazione di cui all'articolo 20, per le finalità dallo stesso sottese, viene riferita al “gruppo” e non alla singola società Aerogest in quanto quest’ultima non è una società monade, ma piuttosto è il “medio giuridico” per esercitare congiuntamente (ossia unitariamente) la direzione e il coordinamento da parte dei soci pubblici di riferimento dell'Aeroporto Catullo, rappresentando una posizione unitaria degli stessi nel capitale di Aeroporto Catullo SpA, che risponde ai limiti quantitativi previsti dalla citata norma. A maggior ragione nel momento in cui si prospetta l'utilità di ridefinire i contenuti del patto parasociale in essere con il socio privato di riferimento.

Aerogest, – a fronte di un costo annuo contenuto e previsto sin dalla sua costituzione – ha un’importante funzione sul piano della trasparenza e dell’efficienza dell’azione amministrativa. In assenza di detta società, il coordinamento dei soci pubblici di Aerogest in vista dell’esercizio del potere congiunto di direzione e coordinamento in Aereoporto Catullo, sarebbe inevitabilmente affidato a patti parasociali che, come noto, sono soggetti ad una minor trasparenza rispetto al contratto di società e talvolta generano una situazione di minore efficacia ed efficienza nella gestione della partecipazione.

Pertanto, nella misura in cui con il presente piano di razionalizzazione si intendono perseguire l'efficiente gestione delle risorse pubbliche e la riduzione della spesa pubblica, nel caso di Aerogest parrebbe che l'effettivo scioglimento e messa in liquidazione – nell'approssimarsi della scadenza (ottobre 2019 con disdetta sei mesi prima) del patto parasociale tra la stessa ed il socio privato SAVE di Aeroporto Catullo – potrebbe rivelarsi dannosa e comunque contraria ai suddetti principi.

6 - Sesto fatto sopravvenuto: coordinamento tra tutti i soci di Aerogest srl, secondo le indicazioni di cui alle Linee guida del Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti che invitano espressamente le Amministrazioni pubbliche che controllano società



operative tramite holding a utilizzare le opportune modalità di coordinamento per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure da adottare in sede di ricognizione e razionalizzazione. In proposito, sia prima che dopo la formalizzazione assembleare del diniego della Provincia di Trento allo scioglimento e alla messa in liquidazione, i soci si sono confrontati tra di loro confermando la validità dello strumento statutario della decisione assembleare con maggioranza qualificata per l'adozione delle scelte fondamentali di gestione societaria e hanno sostanzialmente condiviso che - nel medio periodo - anche in relazione alla ridefinizione del patto di sindacato con il socio privato, Aerogest srl sia strumento funzionale e quindi necessario per l'esercizio congiunto della direzione e del coordinamento della partecipazione in Aeroporto Catullo nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114 della Costituzione e dell'articolo 3 del testo unico degli enti locali.

Da ultimo, ma non senza rilevanza ai fini di una possibile valutazione di misure alternative per la razionalizzazione, va ricordato che il punto 25 dello statuto societario di Aerogest prevede che lo stesso possa essere modificato con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del 75 % del capitale sociale e prevede (punto 10) che le quote sociali non sono trasferibili per cinque anni a partire dalla data di costituzione e che, date le particolari finalità per le quali la società è stata costituita, le quote potranno essere detenute solo da soggetti qualificati come Amministrazioni Pubbliche come descritte all'art.1 c.2 del T.U. Pubblico Impiego (D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche).

A prescindere dalla rinnovata condivisione del "sistema Verona" (allargato alla limitrofa Provincia autonoma di Trento) per una unitaria gestione della complessiva partecipazione in Catullo, è evidente come lo statuto societario renda sostanzialmente non utilmente percorribili – al momento – soluzioni alternative di eventuale dismissione della partecipazione.

Alla luce di tutti i fatti sopravvenuti sopra indicati, e per le ragioni di fatto e di diritto indicate, nonché per assicurare piena e completa attuazione della propria "mission" statutaria anche nella fase di ridefinizione del patto di sindacato con Save Spa, si





ritiene di dover garantire il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e il rispetto dei principi del d. lgs. n. 175 del 2016 e della legalità sostanziale:

- prevedendo di modificare parzialmente il piano di razionalizzazione straordinario, assunto con deliberazione di giunta n.208 del 27/09/2017, nella parte in cui stabiliva la decisione di messa in liquidazione della società Aerogest srl;
- riaffermando la necessità di Aerogest srl come strumento per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, previste dall'art. 4 c. 1, non potendo essi essere perseguiti in modo altrettanto efficace ed economico – tenuto anche conto delle necessità di gestione unitaria dei rapporti con il socio privato di riferimento nel prossimo esercizio 2019 - attraverso altri strumenti;
- indicando quale unica misura possibile e coerente con il d.lgs. n. 175 del 2016 e con l'interesse pubblico curato il mantenimento della società stessa.

Cessione intervenuta nel corso del 2017, deliberata nel piano di razionalizzazione straordinario, assunto con D.G. n.208 del 27/09/2017.

A4 Holding S.p.A. (percentuale di partecipazione 1,50%): la società ha come scopo principale la promozione, la progettazione, la costruzione e/o la gestione in Italia e all'estero di autostrade, comprese l'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova e l'autostrada A/31 della Valdadige già assentite in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge. Svolge altresì tutte le attività analoghe, strumentali e/o ausiliarie del servizio autostradale;

- alla luce delle previsioni di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007, che consente la costituzione (e quindi anche il mantenimento) delle società che erogano servizi di interesse generale, qual è da ritenersi la gestione delle reti autostradali in regime di concessione e trattandosi di partecipazione strettamente connessa al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale, in particolare di sviluppo delle infrastrutture dei trasporti e delle altre infrastrutture al servizio delle imprese, la Giunta Camerale, con deliberazione n. 289 del 10 novembre 2010, aveva autorizzato il mantenimento della partecipazione dell'Ente nell'allora Società per Azioni Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova. Con successiva

deliberazione n. 303 dell'8 ottobre 2012, pur permanendo la strumentalità della società, nel senso della rispondenza delle sue disposizioni statutarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale, la Giunta, anche in esito a dismissioni successivamente deliberate da parte di numerosi enti pubblici, che hanno fatto venir meno il controllo pubblico della società stessa, di comune accordo con altri enti camerali soci, ha deciso di procedere con la cessione, a mezzo gara ad evidenza pubblica, della propria partecipazione nella società, essendo sopraggiunto, per l'Ente, un maggiore interesse alla vendita delle azioni della società in parola, il cui ricavato avrebbe potuto essere destinato ad interventi più mirati agli interessi del tessuto economico provinciale;

- la gara è andata deserta ed, in seguito, non è stata più reiterata, finché, con deliberazione n. 144 del 1° giugno 2016, la Giunta ha disposto l'avvio delle procedure propedeutiche, previa acquisizione di una perizia di stima, all'indizione di una nuova asta finalizzata alla cessione della partecipazione dell'Ente in A4 Holding, gara che, scaduta il 23 gennaio 2017, con base d'asta di € 419,32, è andata deserta;
- nel frattempo, nel mese di novembre 2016, Re.Consult Infrastrutture Srl (già SpA), di proprietà di Abertis, ha inoltrato, a tutti gli Enti pubblici soci, un'offerta di acquisto delle azioni di A4 Holding, ad € 300,00 per azione;
- a seguito di detta offerta, si è ritenuto, per sondare, comunque, la possibilità di collocamento sul mercato, di reiterare nuovamente la procedura di gara, ponendo a base d'asta la somma, di 300,00 euro per azione; anche tale gara, scaduta il 27 marzo 2017, è andata deserta;
- in esito a detta procedura, anche sulla scorta della valutazione di congruità del prezzo, acquisita dagli enti soci della Provincia di Bergamo (CCIAA, Comune e Provincia) e fatta propria dalla Camera di Commercio, si è deciso, con deliberazione della Giunta camerale n. 81 del 5 aprile, di accettare la proposta di Re. Consult Infrastrutture srl, intenzione di cui è stata informata la società oggetto di cessione, per l'eventuale esercizio di prelazione da parte degli altri soci;
- a seguito del mancato esercizio del detto diritto di prelazione da parte di altri soci, la vendita delle 27.902 azioni è stata perfezionata a Re Consult Infrastrutture Srl, al



prezzo di € 300,00 cadauna, il 13 luglio 2017, con l'introito da parte dell'Ente dell'importo complessivo di 8.370.600,00.

- **Dismissioni intervenute nel corso del 2018, deliberate nel piano di razionalizzazione assunto con D.G. n.84 del 24 marzo 2015.**

Per quanto attiene le società per le quali era stata avviata la dismissione ex lege, ai sensi della legge 147/2013, a seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione assunto con D.G. n.84 del 24 marzo 2015, in ottemperanza alla L.190/2014 si segnala quanto segue:

Infracom Italia Spa, la cui dismissione, assunta ai sensi della L.147/2013, era in "contestazione", ha visto la chiusura, nel mese di giugno 2018, per effetto della cessione delle quote a Irideos Spa, che ha consentito all'Ente di realizzare sia il valore iscritto a Bilancio che una plusvalenza di € 8.747,00;